

LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIONE IN VIA PROVVISORIA e ANTICIPATA
AL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

INDICE

I) PREMESSA	1
II) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	2
III) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'AMMISSIONE PATROCINIO	2
IV) COMPETENZA TERRITORIALE DEL COA	2
V) ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA A PENA DI INAMMISSIBILITA.....	2
VI) REQUISITI DELL'ISTANZA	3
VII) REQUISITI DI REDDITO	4
VIII) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE	8
IX) DEROGHE AL CUMULO DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI.	8
X) VOLONTARIA GIURISDIZIONE	9
XI) LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA	10
XII) PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO	11

* * * * *

I) PREMESSA

Le presenti linee guida hanno quale finalità quella di facilitare la compilazione e l'istruzione dell'istanza di ammissione al beneficio di legge.

La materia è regolata dal Testo Unico Spese di Giustizia approvato con il D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (T.U.S.G.), che all'art. 124 stabilisce la competenza del COA a pronunciarsi, in via provvisoria ed anticipata, sull'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile.

Il patrocinio a spese della Stato garantisce a chi ha un reddito imponibile inferiore alla soglia determinata annualmente la possibilità di essere rappresentati in giudizio (sia per agire che per difendersi) da un avvocato che, appunto, verrà retribuito dallo Stato.

Il provvedimento di ammissione è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide nel merito.

I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio sono il reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

II) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza va presentata in via telematica attraverso l'uso della piattaforma SFERA alla quale occorre preventivamente registrarsi.

Il difensore deve essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco, a disposizione presso il Consiglio dell'Ordine, degli avvocati abilitati a patrocinare a spese dello Stato.

L'interessato può nominare un solo difensore.

III) SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'AMMISSIONE PATROCINIO

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello stato:

1. cittadini italiani e quelli appartenenti UE
2. stranieri regolarmente soggiornanti
3. cittadini extra comunitari per impugnare il provvedimento di espulsione o asilo
4. gli apolidi
5. enti o associazioni senza fini di lucro e che non esercitano attività economica

IV) COMPETENZA TERRITORIALE DEL COA

La domanda di ammissione in ambito civile deve essere proposta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

A tal fine l'art. 124 del TUGS individua quale Consiglio dell'ordine competente quello del:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Occorre dunque verificare che il COA Alessandria abbia la competenza in base ai suddetti criteri.

V) ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA A PENA DI INAMMISSIBILITA'

Il COA ritiene indispensabile, a corredo dell'istanza, l'allegazione di alcuni atti e documenti,

1) In via generale per tutti i procedimenti:

- Codice Fiscale
- Documento di identità.
- certificato di residenza aggiornato
- stato di famiglia aggiornato
- certificato di residenza del convenuto quando necessario ai fini della individuazione della competenza territoriale;
- atti introduttivi del procedimento in corso, eventualmente anche con oscuramento dei dati che si vogliono mantenere riservati:
- ogni altro documento che il richiedente ritenga utile ai fini della valutazione dell'istanza nelle ipotesi di separazione e divorzio e procedimenti in materia di famiglia:
- l'estratto dell'atto di matrimonio;
- il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di separazione;

2) Nelle ipotesi di regolamentazione dei rapporti dei figli nati al di fuori dal matrimonio:

- estratto di nascita e certificato di residenza del minore

3) Per le ipotesi di tutela o curatela:

- il provvedimento di nomina del tribunale;

VI) REQUISITI DELL'ISTANZA

L'istanza, secondo quanto disposto dal T.U.G.S., a pena di inammissibilità. deve contenere i seguenti requisiti:

- L'le generalità dell'interessato (N.B. è importante che sia indicato l'indirizzo della parte che non può domiciliarsi presso il difensore di fiducia) e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; se il richiedente dichiara di essere sprovvisto del codice fiscale italiano, in tal caso deve essere indicato quello provvisorio rilasciato al momento dell'ingresso sul territorio italiano;
- L'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

- Una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (reddito imponibile dell'istante sommato al reddito dei componenti del nucleo familiare);
- L'autocertificazione che il richiedente non abbia riportato condanna con sentenza definitiva per i reati “di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” atteso che ai soli fini del TU Spese di Giustizia secondo quanto disposto dall'art. 76, in tali casi il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti;
- Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione; la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato infatti “contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili” per la valutazione stessa.

N.B. La domanda di ammissione presente attualmente sulla piattaforma contiene tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di cui sopra.

VII) REQUISITI DI REDDITO

Il COA legittimamente decide anche solo in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'istante, senza bisogno di verificare che quanto riferito nell'istanza risponda al vero (ex art. 126, T.U.S.G.).

Ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.R. 115/2002 la parte istante è però tenuta, a pena di inammissibilità, a fornire, laddove richiesta, al Consiglio dell'Ordine, così come anche al Giudice che procede alla liquidazione, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in istanza.

È onere dell'Avvocato informare la parte istante dei rischi che corre se nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dichiara il falso (art. 125 T.U.S.G.) e, comunque, del rischio di

revoca del beneficio ove ad una eventuale verifica della Guardia di Finanza le condizioni di reddito necessarie risultassero mancanti (art. 127 T.U.S.G.).

Com'è noto, l'art. 76, 1° co., T.U.S.G. prevede quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la titolarità di un reddito imponibile I.R.PE.F., risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **12.838,01**.

Non può essere applicata l'elevazione del limite di reddito fino ad € 1.032,91 per ogni familiare convivente, prevista dall'art. 92 del D.P.R. 115/2002, perché disposizione speciale appositamente ritagliata per il penale.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione delle istanze per quanto attiene alla corretta esposizione dei dati di reddito.

Si ricorda, inoltre, che per i cittadini extracomunitari è necessario, ai fini della valutazione dell'istanza, il certificato di attestazione di reddito rilasciato dal Consolato del paese di origine del richiedente. In caso di impossibilità a produrlo, allegare la richiesta con l'attestazione dell'invio effettuata da più di **15** giorni.

In caso di reddito inesistente o irrisorio è opportuno chiarire con quali mezzi l'istante sopperisca alle esigenze di vita, facendo presente che rientra nei poteri del Giudice, in sede di liquidazione del compenso, chiedere integrazioni documentali a sensi dall'art. 79, comma 3 TUSG.

Nel modello predisposto nella piattaforma SFERA, è richiesto alla parte istante di indicare “il proprio reddito per l'anno”

L'anno di riferimento è quello per il quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata (Cass. Pen. 22.04.2024 n. 16716).

A tale importo, però, occorre aggiungere anche eventuali altri redditi percepiti dalla parte istante, che, seppur soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva, e in quanto tali non indicati nella dichiarazione dei redditi, se ne deve tenere conto ai fini della validità della domanda, come puntualizzato e precisato nel modello e poiché così richiesto dall'art. 76 c. 3 del D.P.R.115/2002.

Il terzo comma dell'art 76 cit, infatti, prevede che nel reddito “ *imponibile* ” posseduto vadano considerati anche alcuni redditi non inclusi nella dichiarazione dei redditi e per la precisione i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es: interessi sui cc) i redditi soggetti a imposta sostitutiva (esempio: i proventi derivati da investimenti) e i redditi esenti IRPEF.

A tal fine, si evidenzia che, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, vanno presi in considerazione i redditi non soggetti ad Irpef ed i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

A titolo meramente esemplificativo si evidenzia che, sulla scorta delle prassi applicative e della giurisprudenza intervenuta al riguardo, sono stati considerati proventi rilevanti ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato le seguenti tipologie:

- Redditi imponibili (Art.50, c.1 lett.i), TUIR
- Aiuti economici non occasionali da terzi (Cass. 36362/10)
- Assegni alimentari ex art. 433 c.c. (Art.50, c.1 lett.i, TUIR – Testo Unico Imposte sui redditi)
- Assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale
- Contributo al mantenimento figli (Cass. 18818/16, 24378/19)
- Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima
- Prestazioni sociali non soggette a IRPEF (Art.76, c.3, TUSG)
- Assegno di mantenimento a favore di coniuge separato/Assegno divorzile
- Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)
- Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)
- Assegno mensile per invalidi
- Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli (Cass. 9067/12)
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni
- Assegno Sociale (già Pensione sociale)
- Bonus asilo nido e forme di supporto presso l'abitazione
- Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale
- Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL112/2008).
- Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali
- Diaria per migranti (cd. Pocket Money)
- Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni
- Indennità Covid
- Indennità di trasferta/Rimborsi forfetari in ambito dilettantistico
- indennità mensile di frequenza
- Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.
- NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)

- Onorari per componenti di seggi elettorali
- Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra
- Pensione di cecità (assoluta/parziale)
- Pensione di invalidità civile (Cass.23223/16; 27106/20)
- Proventi da attività illecite e Proventi diversi (Cass. 36362/10, 26258/17)
- Proventi di lavoro irregolare/sommerso (Cass. 36362/10)
- Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile (Cass. 36362/10)
- Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza
- Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusione
- Plusvalenze derivate dalla vendita di beni immobili
- Plusvalenze derivate dalla vendita di beni pervenuti per successione ereditaria (Redditi imponibili Cass. 38486/08)
- Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito (Proventi diversi Cass. 27234/20: concorrono al reddito le somme percepite a titolo risarcitorio, solo se destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi)
- Somme ricevute in forza di sentenza ex art. 429, c. 3, cpc
- Vincite di lotterie e concorsi a premi Redditi imponibili Art.69, TUIR

Non vanno computati nel reddito esclusivamente le indennità di accompagnamento e i trattamenti di natura indennitaria e precisamente:

- Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali (Cass. 26302/18)
- Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti (Cass. 26302/18)
- Indennità di comunicazione ai sordi (Cass. 26302/18)
- Indennità speciale per i ciechi civili parziali non rilevante (Cass 26302/18)
- Risarcimento per danno biologico (Cass. 27234/20): in tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa

La proprietà della sola casa di abitazione (o di parte di essa), come di altri beni immobili, non impedisce l'accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, quando non generi redditi

che soli o uniti a tutti gli altri redditi rilevanti comportino il superamento del tetto massimo di legge.

È altresì opportuno l'indicare se l'istante o altro soggetto del proprio nucleo familiare sia titolare di beni immobili o mobili registrati, titoli, rendite od accantonamenti su conti correnti, con l'impegno a comunicare fino a che il procedimento non sia definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza.

Al riguardo si segnala che tale onere di comunicazione annuale delle variazioni di reddito, previsto dall'art. 79 comma 1 lett. d), è ritenuto assolutamente cogente anche dalla recente giurisprudenza: Cass. Civ. 9727 del 25.03.2022 ha stabilito che *“la mancata comunicazione della variazione di reddito comporta la revoca del beneficio a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione”*.

VIII) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE

Il secondo comma dell'articolo 79 T.U.S.G. impone il cumulo dei redditi dell'istante con quelli del coniuge e dei familiari conviventi.

Nel valutare il reddito familiare complessivo si ha riguardo sia alla famiglia anagrafica, sia al nucleo familiare di fatto, inteso quest'ultimo quale legame di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza, anche ove questa non risulti dalle certificazioni anagrafiche.

Le dichiarazioni devono fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia esistente nel periodo preso in considerazione dalla legge (anno precedente ed anno in corso).

Lo stato di detenzione di uno dei componenti del nucleo familiare anagrafico, pur protratto nel tempo, non interrompe il rapporto di convivenza familiare (a tutti gli effetti).

E' stata invece considerata non necessaria la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito.

IX) DEROGHE AL CUMULO DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI.

1) Deroga generale.

L'art. 76 comma IV prevede una deroga al principio generale del cumulo dei redditi dell'istante con quello dei familiari conviventi di cui comma II, statuendo che, ai fini del rispetto dei requisiti di reddito, si fa riferimento al reddito personale del solo richiedente e non anche a quello dei familiari conviventi quando *“sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”*. Si tiene quindi conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa i diritti della personalità tra i quali è possibile annoverare, anche alla luce della portata espansiva che ne ha attribuito la giurisprudenza, gli *status* delle persone, i diritti inviolabili di libertà, i diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla vita e all'integrità fisica o morale, il diritto al nome, il diritto all'identità e alla libertà sessuale, il diritto all'immagine, il diritto all'identità personale, il diritto all'oblio, il diritto agli assegni alimentari nell'ambito dei diritti della personalità in ambito familiare.

2) Curatele minorili.

In tal caso ai fini della determinazione del reddito da valutare si considera irrilevante il reddito dei genitori e degli affidatari, con i quali sussiste evidentemente conflitto di interesse ed è quindi pacifica l'applicazione dell'art 76 comma IV

X) VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il gratuito patrocinio si applica per ogni procedimento civile anche quando l'assistenza legale non è obbligatoria.

“ La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.” Cassazione civile sez. II, 04/06/2019, n.15175; in tema: Cass. Civ. n. 3006/2017.

A titolo di esempio è previsto per provvedimenti in materia di ADS, interdizione, inabilitazione; nomina curatore eredità giacenti, ecc.

XI) LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il legislatore ha previsto l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una procedura di mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e ad una procedura di negoziazione assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).

Ai fini dell'ammissione al patrocinio per le procedure di mediazione è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio per le procedure di negoziazione assistita è competente il Consiglio dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia,

Si precisa al rigauro che:

- la controversia deve riguardare una materia che, come previsto dall'articolo 5 comma 1, prevede la **mediazione o la negoziazione assistita** come **condizione di procedibilità** della domanda;
- si ricorda che le negoziazioni in materia di famiglia NON sono condizione di procedibilità;
- la procedura di mediazione deve concludersi con un **accordo di conciliazione**, tanto è vero che l'ammissione avviene in via anticipata e provvisoria e confermata in presenza di un esito positivo;
- il soggetto che presenta formale istanza di ammissione al patrocinio gratuito deve essere in possesso dei **requisiti reddituali** richiesti dall'art. 76 TU 115/2002, come aggiornati dal decreto interdirigenziale del 10 maggio 2023, che ha fissato il limite reddituale per l'accesso a € 12.838,01

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto esito positivo e si è quindi chiusa con un accordo, l'avvocato può chiedere la liquidazione, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia Isg.giustizia.it (SIAMM) alla voce: Istanza patrocinio stragiudiziale

Ai fini della gestione da parte del COA delle istanze di liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza nelle procedure di negoziazione assistita e di mediazione (nelle ipotesi costituenti condizioni di procedibilità, ovvero di mediazione disposta dal giudice) per le quali sia stato raggiunto un accordo, si chiede di corredare le istanze avanzate a mezzo della piattaforma SIAMM con la seguente documentazione:

- provvedimento del COA di ammissione al gratuito patrocinio;
- dichiarazione, sottoscritta dal cliente, in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo di mediazione o negoziazione assistita, delle condizioni reddituali giustificanti l'ammissione al g.p. corredata da fotocopia del documento d'identità;
- ipotesi di parcella contenente l'indicazione delle fasi svolte nell'interesse della parte ammessa al gratuito patrocinio, con i compensi ridotti del 50 %, indicando nella parcella il valore dell'accordo raggiunto in sede di mediazione o negoziazione assistita.

Si precisa che le istanze dovranno obbligatoriamente contenere le indicazioni di cui all'art. 5 del D.M. 1 agosto 2023 tra cui: il valore dell'accordo, gli estremi della ricevuta del deposito dell'accordo di negoziazione assistita sulla piattaforma CNF e, per gli accordi di mediazione, il numero di procedimento e la data dell'accordo risultanti dai registri di mediazione.

XII) PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Ad oggi la giurisprudenza di merito sembra escluderne l'ammissione.

Va annotata recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 121 del 4/7/2024) che ha precisato quanto sia illegittimo “ *non prevedere il GP nella procedura di Liquidazione controllata*” e così equiparando tale procedura con quella di Liquidazione giudiziale, in caso di mancanza di attivo per le spese “.